

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010 ed al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, ha operato presso ISPRA il Consiglio Federale presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale ha formulato e attuato programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, ha adottato atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecitato e proposto soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 3 "Controlli" coordinata da ISPRA e da ARPA Lazio, comprendente l'attività "*Definizione linee guida per l'applicazione della legislazione in materia di terre e rocce da scavo e individuazione delle modalità operative di campionamento, analisi e controllo*", affidata al Gruppo di Lavoro n. 8 coordinato da ISPRA;
- RITENUTO** necessario nonché opportuno portare a compimento le attività del programma triennale 2014-2016 del Consiglio Federale fino a tutto il 2017, anche per congruità rispetto alla definizione del nuovo Programma Triennale da predisporre ai sensi dell'art. 10 della L. 132/16 "individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero



territorio nazionale”;

VISTO

il documento *“Tariffario nazionale di cui all’articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA”*, allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;

RITENUTO

di adottare il documento come proposto dal predetto Gruppo di lavoro e approvato telematicamente dal Comitato Tecnico Permanente;

CONSIDERATO

il punto 1 della delibera del Consiglio SNPA n. 35 del 15 maggio 2013, con cui veniva approvato il documento *“Tariffario nazionale per le prestazioni del sistema ARPA/APPA, di cui all’art. 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161”*;

CONSIDERATO

che il DPR 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”* pubblicato sulla G.U. serie generale n. 183 del 7 agosto 2017, all’art. 19 comma 1 stabilisce che l’ISPRA entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo;

PRESO ATTO

che, in fase applicativa, i contenuti del documento *“Tariffario nazionale di cui all’articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA”* potranno essere in alcune voci emendati, anche in ragione delle necessità di coordinamento che le Agenzie regionali e delle Province autonome potranno rilevare con analoghi tariffari già vigenti negli ambiti locali di competenza;

VALUTATO

altresì che il predetto documento rappresenta un primo riferimento organico in materia e che potrà essere oggetto di successivi perfezionamenti a seguito di input normativi e/o di allineamento ai criteri di tariffazione definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.15 della L. 132/2016.





VISTO

l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. di approvare il documento *"Tariffario nazionale di cui all'articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA"*, che è parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il documento *"Tariffario nazionale di cui all'articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA"* per il prosieguo di competenza come previsto dall'art. 19 del DPR 120/2017;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA e alle Agenzie di pubblicare il predetto atto sui relativi siti istituzionali;
5. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 9 maggio 2018

Il Presidente
Dott. Stefano Laporta

"Tariffario nazionale di cui all'articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPa"

Il presente tariffario è stato predisposto ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n° 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164", che stabilisce che l'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema agenziale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Il tariffario, è stato elaborato da un Gruppo di lavoro n. 8 nell'ambito delle attività sulla applicazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo.

Il tariffario è strutturato tenendo conto delle singole attività che il sistema ARPA/APPa è tenuto ad organizzare e svolgere secondo quanto richiesto dagli artt. 9,10,11,12,16, 20 e 21 del DPR 120/2017.

Gli articoli 9,10,11,12 e 16 si riferiscono ad attività che riguardano i cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA; l'art. 22 del DPR relativo ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA individua ai fini dell'attestazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, le medesime procedure e modalità previste per gli articoli 20 e 21 relativi ai cantieri di piccole dimensioni.

Gli interventi richiesti al sistema ARPA/APPa prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta da parte dell'Autorità competente, in altri casi una richiesta da parte del proponente e in altri ancora è, invece, stabilito un intervento diretto delle Agenzie.

Articolo 9, comma7: fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Il comma 7 prevede, quindi, interventi di ARPA/APPa, in base alla programmazione annuale della singola Agenzia, consistenti nella:

- analisi e verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo. Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2, 4 e 9 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per verificare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo.

Articolo 9, comma 8: **il proponente, nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo** (In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà).

Il comma 8 prevede, quindi, un possibile intervento di ARPA/APPA, su richiesta proponente, consistente nella:

- verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per verificare la sussistenza di requisiti di qualità ambientale. Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2, 4 e 9 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per la validazione preliminare del piano di utilizzo.

Articolo 9, comma 9: **il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla programmazione annuale** (comma 7).

Il comma 9 prevede, quindi, interventi di ARPA/APPA, su richiesta del proponente in base alla programmazione annuale della singola Agenzia, consistenti nella:

- analisi e verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo. Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2, 4 e 9 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo.

Articolo 10, comma 2: **le terre e rocce da scavo risultano conformi alle *Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)* di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione.** In questo caso l'Autorità competente può chiedere, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di utilizzo o dalla eventuale integrazione, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente competente per territorio le dovute verifiche motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'ARPA o l'APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente.

Il comma 2 prevede, quindi, un possibile intervento di ARPA/APPA, su richiesta dell'Autorità competente, consistente nella:

- verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- Esecuzione in contraddittorio con il proponente di un approfondimento di indagine tramite campionamenti ed analisi al fine di verificare la sussistenza di requisiti di qualità ambientale (articolo 4, comma 2). Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2 e 4 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 11, comma 1: la realizzazione dell'opera interessa un sito in cui, a causa di fenomeni naturali, le concentrazioni di elementi e composti di cui all'allegato 4 superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006. In questo caso il decreto fa salva la possibilità che, per tali composti ed elementi, le concentrazioni possano essere assunte pari al valore di fondo esistente per i parametri superati (nel caso di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione viene richiesto un ambito territoriale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto del superamento). Prevede altresì che *"in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e contestualmente presenta all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso."* Sulla base del Piano di indagine, nonché delle risultanze nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale e il proponente predispone il Piano di Utilizzo sulla base dei valori di fondo così definiti.

Il comma 1 prevede, quindi, un intervento diretto di ARPA/APPA consistente nella:

- verifica del Piano di indagine presentato dal proponente;
- verifica della presenza di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine;
- esecuzione di eventuali sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti in contraddittorio e delle analisi al fine di verificare i risultati conseguiti dal laboratorio incaricato dal proponente; il numero dei campioni deve essere compatibile con le esigenze di elaborazione statistica dei dati;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti del piano di accertamento eseguito in contraddittorio.

Articolo 12, comma 1: i siti di produzione di terre e rocce ricadono in un sito oggetto di bonifica sulla base dei risultati di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In questo caso *"su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le*

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo."

Il comma 1 prevede, quindi, un intervento, su richiesta del proponente, di ARPA/APPA consistente nella:

- verifica della documentazione relativa al procedimento di bonifica che interessa il sito;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare la sussistenza di requisiti di compatibilità ambientale (articolo 4, comma 1, lettera d). Il numero dei campioni così come la tipologia dei parametri da eseguire è funzione delle particolari e specifiche criticità affrontate per procedere alla bonifica dell'area, agli obiettivi di bonifica stabiliti dal progetto approvato ed al tipo di interventi eseguiti fino alla conclusione dei lavori ed alla certificazione della bonifica;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento della sussistenza dei requisiti.

Articolo 16, comma 2: nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

Il comma 2 prevede, quindi, un possibile intervento di ARPA/APPA, su richiesta dell'Autorità competente, consistente nella:

- verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- Esecuzione in contraddittorio con il proponente di un approfondimento di indagine tramite campionamenti ed analisi al fine di verificare la sussistenza di requisiti di qualità ambientale (articolo 4, comma 2). Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2 e 4 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 20, comma 2: si tratta della gestione di terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (art.2, comma1 lett.d)), nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

E' previsto, quindi, un intervento diretto di ARPA/APPA con le stesse modalità previste dall'art. 11 comma 1.

Articolo 20, comma 3: cantieri di piccole dimensioni (art.2, comma1 lett.t) nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica. In questo caso su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12.

Articolo 21, comma 6: si tratta delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi e delle verifiche secondo la programmazione annuale delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti ai fini dell'accertamento del rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) sulla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (art.2, comma 1 lett. d)).

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Il comma 6 prevede, quindi, interventi di ARPA/APPA, in base alla programmazione annuale della singola Agenzia, consistenti nella:

- analisi e verifica della documentazione contenuta nella Dichiarazione di utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per accertare il rispetto degli obblighi assunti nella Dichiarazione di utilizzo. Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dall'Allegato 4 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per verificare il rispetto degli obblighi assunti nella Dichiarazione di utilizzo.

Di seguito sono riportate le voci di costo contenute nella proposta di tariffario nazionale distinte in base alle tre fattispecie di interventi descritti e alle relative attività che ciascun tipo di intervento richiede.

Riferimenti DPR 120/2017		Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
art. 10 c. 2 + art. 16 c. 2	Richiesta dell'autorità competente	Verifiche dovute per accertare sussistenza requisiti Art. 4	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390

Riferimenti DPR 120/2017		Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
		Approfondimento di indagine (contraddittorio)	Campionamento (costo per campione)	area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
				SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
				COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
				Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
				Metalli (da 11 in poi)	250
				Idrocarburi C>12	85
				BTEX	260
				IPA	260
				Amianto (qualitativa)	100
				Amianto (quantitativa)	500
				Altri parametri vedi punto art. 12 c. 1 e 20 c.3	-
art. 11 c. 1 + art. 20 c. 2	Valori di fondo naturale	Piano di Indagine per i valori di fondo (condiviso ed eseguito in contraddittorio)	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
				COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
			Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
				Metalli (da 11 in poi)	250
			Relazione tecnica		1.500
art. 12 c. 1 + art. 20 c. 3	in un sito oggetto di interventi di bonifica	Validazione requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 4	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780

Riferimenti DPR 120/2017		Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
		Esecuzione indagini	Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
				COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
				Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
				Metalli (da 11 in poi)	250
				Idrocarburi C < 12	70
				Idrocarburi C > 12	85
				Organici aromatici (GC-MS) BTEX	260
				Organoalogenati	260
				Organostannici	260
				Ammine aromatiche	260
				Nitrobenzeni	260
				Clorobenzeni	260
				Fenoli clorurati	260
				Pesticidi organoclorurati	260
				Diossine e Furani e/o PCB in alta risoluzione	1.200
				IPA	260
				PCB non in alta risoluzione	260
				Amianto (qualitativa)	100
				Amianto (quantitativa)	500
art. 9 c. 7 + art. 21 c. 6	programmazione annuale	Ispezioni, controlli, prelievi, verifiche per accertare rispetto obblighi piano di utilizzo o dichiarazione	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
				COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
			Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
				Metalli (da 11 in poi)	250
				Idrocarburi C>12	85
				BTEX	260
				IPA	260

Riferimenti DPR 120/2017		Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
				Amianto (qualitativa)	100
				Amianto (quantitativa)	500
			Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
art. 9 c. 8	su richiesta proponente	Verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Analisi (se ritenuta necessaria, costo per campione)	Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
				Metalli (da 11 in poi)	250
				Idrocarburi C>12	85
				BTEX	260
				IPA	260
				Amianto (qualitativa)	100
art. 9 c. 9	su richiesta proponente	Svolgimento in via preventiva dei controlli di cui all'art. 9 c. 7	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780
			Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
				COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
			Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
				Metalli (2-5)	130
				Metalli (6-10)	200
				Metalli (da 11 in poi)	250
				Idrocarburi C>12	85
				BTEX	260
				IPA	260
				Amianto (qualitativa)	100
				Amianto (quantitativa)	500

Riferimenti DPR 120/2017		Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
			Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
				area 2.500-10.000 mq	390
				area 10.000-50.000 mq	780
				ogni ulteriore 50.000 mq	780

NOTE

- a) CAMPIONAMENTO: in situazioni particolari che prevedano il ricorso ad attrezzature che non sono nelle dirette disponibilità delle ARPA/APPA saranno applicate specifiche tariffe definite dalle ARPA/APPA stesse.
- b) Per le voci di costo non ricomprese nel presente tariffario, relative tra l'altro alla modifica o estensione dei parametri previsti dalla tabella 4.1 dell'allegato 4, si deve fare riferimento al tariffario delle ARPA/APPA competenti per territorio.

**Sistema agenziale
Programma triennale 2014-2016**

Processo di validazione del prodotto

“Tariffario nazionale di cui all’articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA”

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio SNPA

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione 5. Diffusione del prodotto 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni 7. Eventuale condivisione con soggetti esterni 8. Parere del responsabile di area

1. Informazioni generali

Nel 2013 un GdL ISPRA/ARPA/APPA ha predisposto ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161, ora abrogato dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n° 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164”*, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 183 del 7 agosto 2017.

L’articolo 19 del citato DPR stabilisce che l’ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema agenziale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale.

La nuova normativa ha esteso le attribuzioni delle agenzie in materia di controlli sulle terre e rocce da scavo ai fini della loro qualifica come rifiuto, sottoprodotto o ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competente sono sempre a carico del proponente.

2. Sintetica descrizione del prodotto

Il tariffario, è stato elaborato dal Gruppo di lavoro n. 8 nell’ambito delle attività sulla applicazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo.

Il tariffario è strutturato tenendo conto delle singole attività che il sistema ARPA/APPA è tenuto ad organizzare e svolgere secondo quanto richiesto dagli artt. 9,10,11,12,16, 20 e 21 del DPR 120/2017.

Gli articoli 9,10,11,12 e 16 si riferiscono ad attività che riguardano i cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA; anche l’art. 22 del DPR, relativo ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA, individua competenze per le Agenzie riportando ai fini dell’attestazione del rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, uno specifico riferimento alle procedure previste dagli articoli 20 e 21 relativi ai cantieri di piccole dimensioni.

Gli interventi richiesti al sistema ARPA/APPA prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta da parte dell'Autorità competente, in altri casi una richiesta da parte del proponente e in altri ancora è, invece, stabilito un intervento diretto delle Agenzie. In linea generale le attività richieste alle Agenzie sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo o della dichiarazione di utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per verificare la sussistenza di requisiti di compatibilità
- stesura di relazioni tecniche contenenti la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Si ritiene che il punto di forza del prodotto sia quello di garantire costi omogenei per le prestazioni rese dal sistema SNPA su tutto il territorio nazionale.

Si rappresenta che il documento è stato approvato con la piena condivisione di tutti i membri del GdL n. 8.

Dalla rete dei referenti sono pervenute le osservazioni di ARPA Calabria (mail del 3 novembre 2017, Allegata) che hanno condotto ad una modifica del tariffario .

Dopo confronto via mail all'interno del GdL sono state apportate ulteriori modifiche condivise da tutti i membri del GdL.

Il tariffario è stato nuovamente sottoposto alla valutazione delle rete dei referenti che non ha formulato osservazioni.

Un punto di forza è rappresentato dal fatto che il tariffario sarà adottato con DM del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione

Il tariffario sarà approvato con delibera del Consiglio SNPA.

5. Diffusione del prodotto

Il documento sarà trasmesso al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare per l'adozione entro i successivi tre mesi con Decreto ministeriale.

Il tariffario nazionale potrà essere pubblicato on line sul sito istituzionale dell'ISPRA.

6. Eventuale condivisione con soggetti esterni

7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

Il tariffario è di interesse oltre che per l'intero SNPA anche del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare che dovrà adottarlo con proprio decreto.

8. Parere dei Responsabili di area e del CTP

I Responsabili di area esprimono parere positivo in merito al tariffario.